



TITOLO	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI CND AI SENSI DELLA EN 9712
CODICE	CND-R-01-01
REVISIONE	Rev.9
DATA	17.11.2025

COPIA CONTROLLATA COPIA NON CONTROLLATA

9	17.11.2025	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione a seguito osservazioni Accredia
8	31.07.2025	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione a seguito osservazioni Accredia per rinnovo
7	04.05.2023	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione a seguito aggiornamento norma (EN 9712:2022)
6	28.11.2022	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione a seguito prima sorveglianza Accredia
5	05.03.2022	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione a seguito audit interno
4	27.02.2022	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione a seguito rilievo Accredia
3	04.02.2022	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione a seguito prima documentale Accredia
2	09.12.2021	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione a seguito dei rilievi Accredia documentale pre-accreditamento Correzioni minime § 3, 4, 5, 6
1	05.10.2021	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Revisione generale
0	15.07.2021	Responsabile schema CND	Direttore tecnico	Prima emissione
Rev.	Data	Emesso da	Approvato da	Descrizione delle modifiche

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
2.1. Documenti di riferimento	5
2.2. Termini e definizioni	6
3. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	6
3.1. Generalità	6
3.2. Obbligo di comunicazione	7
3.3. Validità, mantenimento e rinnovo	8
3.3.1. Validità.....	8
3.3.2. Mantenimento della certificazione	8
3.4. Sospensione e revoca della certificazione	9
3.5. Rinnovo.....	10
3.6. Ricertificazione	11
3.6.1. Livelli 1 o 2.....	12
3.6.2. Livello 3	12
3.7. Trasferimento di certificazioni emesse da altri Enti	13
3.8. Pubblicità.....	14
3.9. Conservazione dei campioni e della documentazione.....	14
3.10. Uso di marchi e loghi	15
3.11. Subappalto.....	15
3.12. Requisiti per la certificazione.....	15
3.12.1. Requisiti relativi all'addestramento.....	16
3.12.2. Requisiti relativi all'esperienza industriale	17
3.12.3. Requisiti relativi all'idoneità visiva.....	18
4. PROCEDURA DI QUALIFICA	18
4.1. Domanda di certificazione.....	18
4.2. Riesame dell'ordine	19
4.3. Strumentazione utilizzata	19

4.4.	Settori industriali e settori di prodotto.....	20
4.4.1.	Settori di prodotto	20
4.4.2.	Settori industriali	20
4.4.3.	Applicazioni limitate e applicazioni particolari	20
5.	MODALITÀ D'ESAME	22
5.1.	Composizione della commissione d'esame	22
5.2.	Preparazione della prova d'esame	23
5.3.	Prova d'esame per i livelli 1 o 2	23
5.3.1.	Esame generale	23
5.3.2.	Esame specifico	23
5.3.3.	Esame pratico	23
5.3.4.	Stesura istruzione scritta	24
5.3.5.	Esame per applicazioni limitate.....	25
5.3.6.	Esame per applicazioni particolari	25
5.4.	Prova d'esame per i livelli 3	25
5.4.1.	Esame di base	25
5.4.2.	Esame di metodo	25
5.5.	Conduzione delle prove d'esame	26
5.5.1.	Ubicazione e data delle prove d'esame	26
5.5.2.	Valutazione delle prove d'esame	27
5.5.3.	Verbale finale	29
5.5.4.	Ripetizione dell'esame	29
5.5.5.	Esami supplementari	29
6.	CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE	30
7.	REVISIONI	31
ADDENDA	1

1. PREMESSA

Si faccia riferimento alle condizioni generali contrattuali SGQ-D-08-01 pubblicate sul sito web www.areassrl.it per quanto riguarda:

- scopo e campo di applicazione;
- termini e definizioni;
- condizioni generali;
- contratto di certificazione;
- durata del contratto – recesso;
- imparzialità e conflitto di interessi;
- oggetto della verifica e norma di riferimento;
- facoltà di utilizzo di risorse esterne;
- diritti ed obblighi di AREAS Certificazioni S.r.l.;
- diritti ed obblighi dell'organizzazione;
- accesso alle informazioni;
- obbligo di informazione sui procedimenti legali;
- verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro;
- condizioni economiche;
- verifiche supplementari;
- sospensione del certificato di sistema, prodotto e personale;
- revoca del certificato di sistema, prodotto e personale;
- limiti della certificazione e responsabilità;
- limitazioni di responsabilità e oneri;
- clausola di decadenza;
- indennizzo e manleva;
- causa di forza maggiore;
- rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento (ove applicabile);
- segreto professionale, riservatezza e privacy;
- informativa privacy;
- reclami, ricorsi e arbitrato;
- foro esclusivo;
- riservatezza e protezione della proprietà intellettuale ed industriale;
- gestione delle modifiche;
- voltura del certificato;
- registro dei certificati;
- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche .

Tutta la documentazione necessaria per la certificazione deve essere presentata ad AREAS Certificazioni S.r.l. in lingua italiana o inglese.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce regole e modalità di erogazione del servizio di qualificazione e certificazione messo in atto da AREAS Certificazioni S.r.l. (di seguito AREAS) in accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9712 (di seguito EN 9712) negli ambiti sottoelencati.

Livelli 1, 2 e 3 relativamente ai metodi di controllo:

- VT (visivo)
- PT (con liquidi penetranti)
- MT (con particelle magnetiche)
- RT (radiografico)
- UT (ultrasuoni)

Sono previsti, per ciascun metodo, i settori industriali e/o di prodotto per i quali la certificazione è richiesta, come dettagliati nel punto 4.4.

Inoltre, è possibile, nell'ambito di un determinato metodo e settore, ottenere la certificazione per applicazioni particolari e/o limitate (vedere punto 4.4), previa la verifica da parte di AREAS della potenzialità del centro di addestramento interessato a condurre l'attività relativa.

Nel regolamento sono specificati diritti e doveri dell'Organizzazione e di AREAS nell'ambito del processo di certificazione ai sensi della EN 9712, fermo restando quando previsto nelle condizioni generali contrattuali richiamate al capitolo 1.

Per tutte le attività specificate in questo regolamento, AREAS applica quanto previsto dalla legislazione cogente emessa dalle autorità competenti.

Il presente regolamento si applica alle procedure di valutazione di conformità ai sensi della norma EN 9712 sia in ambito PED (RES 3.1.3 della Direttiva 2014/68/UE) che in ambito volontario.

Eventuali modifiche al regolamento stesso saranno comunicate mediante e-mail alla pubblicazione dello stesso sul sito internet.

Tali modifiche si intendono accettate a meno di comunicazioni esplicite da parte del cliente.

2.1. Documenti di riferimento

In generale, i documenti di riferimento citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione valida.

- UNI EN ISO 9712 Prove non distruttive- qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
- ISO/TR 25107 Non-destructive testing – Guidelines for NDT training syllabuses
- ISO/TR 25108 Non-destructive testing – Guidelines for NDT personnel training organizations

Le Norme riferite e/o armonizzate saranno applicate come pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067 Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione

- Direttiva 2014/68/UE (PED - Pressure Equipment Directive)
- RG-01 Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di certificazione e ispezione - Parte generale
- RG-01-02 Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione del Personale
- Altri documenti EA/IAF applicabili.

2.2. Termini e definizioni

Agli effetti del presente regolamento si applicano tutte le definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO 9712 e UNI EN ISO 9000 in aggiunta alle seguenti.

Azienda: organizzazione che richiede o ha ottenuto la certificazione. Dove per organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica.

DT: direttore tecnico dell'organismo

Approvazione: riconoscimento, attraverso una specifica procedura, che una particolare competenza (conoscenza ed esperienza) risulta adeguata ad uno specifico prodotto/attività.

Candidato: persona che ha presentato domanda di ammissione all'iter di certificazione e ha soddisfatto i requisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.

Esaminatore: persona competente a condurre e valutare un esame.

Refree: persona chiamata a confermare l'esperienza industriale del candidato ove il datore di lavoro sia il candidato stesso.

Sorvegliante: persona che supporta in maniera operativa l'esaminatore nel corso dell'esame, ma non partecipa alla valutazione dei candidati; deve rispettare i requisiti di imparzialità e riservatezza del personale di AREAS, essere incaricato dal responsabile di schema ed avere una conoscenza di base delle modalità di svolgimento dell'esame.

Certificazione: dichiarazione di terza parte, che i requisiti applicabili ad un prodotto/processo sono stati rispettati, in una determinata data.

Comitato di delibera (CDD): Formato dal revisore che controlla la documentazione e dal decisore che decide sulla certificazione.

3. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

3.1. Generalità

Le persone che desiderano ottenere la qualifica per i controlli non distruttivi devono inviare a mezzo posta od e-mail una apposita richiesta che contenga le informazioni necessarie, in funzione dei requisiti applicabili della normativa, alla formulazione della proposta di servizi.

AREAS accoglie le domande senza discriminazione, pregiudizio o condizioni di favore, derivanti dall'appartenenza a particolari associazioni e/o categorie.

AREAS svolge un esame preliminare per verificare se le informazioni fornite sono sufficienti a formulare una proposta servizi riservandosi, se del caso con riferimento anche a quanto riportato nel presente regolamento, la possibilità di richiedere ulteriori dettagli.

Sulla base di tali indicazioni viene formulata da AREAS una proposta di servizi che verrà inviata con riferimento al presente regolamento ed alla domanda di certificazione, che costituisce a tutti gli effetti documento contrattuale.

È altresì possibile che la richiesta di certificazione provenga da un centro d'addestramento. In questo caso il centro d'addestramento si impegna a raccogliere la documentazione necessaria alla certificazione e AREAS formulerà l'offerta al centro d'addestramento.

Al ricevimento della domanda di certificazione debitamente compilata per accettazione della proposta di servizio emessa, AREAS avrà 10 giorni lavorativi per produrre commenti a dette richieste o rigettarle; trascorso silente tale termine la richiesta dovrà intendersi automaticamente accettata e pertanto dovranno ritenersi formalizzati contrattualmente gli interventi di AREAS espletati secondo il presente Regolamento.

Nel caso di approvazione del personale addetto alle prove non distruttive in accordo alla Direttiva 2014/68/UE (PED), il richiedente dichiara di non aver presentato analoga domanda di certificazione ad altro Organismo Notificato.

AREAS comunicherà al richiedente i nomi dei componenti del team di verifica che effettueranno gli esami. Il richiedente ha il diritto di chiedere la sostituzione dell'esaminatore, entro 5 giorni, dandone motivata comunicazione scritta a AREAS, che si riserva di valutare i motivi della riacquiescenza e la possibilità di sostituire le persone incaricate.

In caso la richiesta di certificazione provenga da un centro d'addestramento, sarà cura del centro stesso inviare comunicazione della data d'esame e dei nominativi del personale presente a tutti i candidati.

Il richiedente si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dall'Ente di Accreditamento o dal Ministero competente per la notifica, nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da AREAS in qualità di Ente di Certificazione/Organismo Notificato.

La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di AREAS. Anche in relazione ai tempi della comunicazione ad AREAS da parte dell'ente di accreditamento, la notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del cliente della loro presenza.

Deve essere garantito ai tecnici AREAS, ed eventualmente al personale ACCREDIA, il libero accesso ai luoghi di produzione, al personale ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del personale responsabile incaricato della verifica.

A buon esito di tutti gli esami e prove previsti dalle procedure di certificazione e dal presente regolamento, applicabili in base al metodo prescelto, e specificati nella proposta di servizi inviata al richiedente e da questo accettata, la segreteria tecnica invia la pratica completa di tutta la documentazione ad uno o più tecnici competenti ed indipendenti (comitato di delibera) per il riesame completo della stessa e l'assunzione della decisione in merito alla concessione della certificazione. A seguito dell'esito positivo della decisione del comitato di delibera, AREAS provvederà ad emettere il certificato previsto dal modulo di qualifica prescelto.

In caso di esito negativo, è prevista una procedura di appello e una nuova domanda di certificazione può essere presentata dal richiedente, la stessa verrà accolta senza pregiudizio e con imparzialità.

Una richiesta da parte di un candidato per una certificazione per un nuovo metodo o un livello superiore a quello posseduto dovrà essere trattata come se fosse una nuova certificazione.

3.2. Obbligo di comunicazione

AREAS ha l'obbligo di fornire accesso alla lista del personale qualificato e di caricare le certificazioni rilasciate sul sito www.areassrl.it.

AREAS è tenuta a trasmettere ad ACCREDIA-DC i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da essi rilasciate, secondo le procedure definite da ACCREDIA-DC in apposite istruzioni e in conformità alle prescrizioni di legge in vigore.

AREAS ha l'obbligo di fornire agli altri organismi notificati, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni.

Inoltre, in caso di certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3.1.3 All. I della Direttiva 2014/68/UE, AREAS ha l'obbligo di informare l'Autorità di Notifica:

- di ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
- di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, delle attività di valutazione del personale eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

In presenza di una modifica allo schema di certificazione che richieda ulteriori valutazioni, l'organismo di certificazione documenta e rende pubblicamente accessibili, senza richiesta, i metodi e le modalità specifici richiesti per verificare che le persone certificate soddisfino i requisiti modificati.

3.3. Validità, mantenimento e rinnovo

3.3.1. Validità

La certificazione emessa ha un periodo massimo di validità di cinque anni, purché supportato annualmente dalla verifica della capacità visiva (§ 3.12.3).

La validità della certificazione rilasciata decorre dalla data riportata sul certificato stesso, che coincide con la data della decisione favorevole sulla certificazione rilasciata dal CDD, una volta verificato il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti da parte del candidato.

Sarà cura di AREAS comunicare all'indirizzo e-mail indicato dal cliente o al centro d'addestramento presso cui è stata conseguita la certificazione la lista dei certificati in prossimità di scadenza (indicativamente 6 mesi prima).

Per le certificazioni del personale in accordo al RES 3.1.3 della Direttiva PED il regolamento tecnico CEN TR 15589 individua 3 percorsi per l'approvazione del personale addetto CND:

ROUTE A: La persona detiene una certificazione ISO 9712 rilasciata da un Organismo di Certificazione che è anche RTPO (entità terza competente) → l'individuo risulta approvato senza ulteriori azioni.

ROUTE B: La persona detiene una certificazione ISO 9712 rilasciata da un Organismo di Certificazione che NON è RTPO (entità terza competente) → l'individuo può essere approvato, con evidenza documentale dell'esame sostenuto, se AREAS ha stipulato un accordo quale sub-contractor con quell'organismo.

ROUTE C: La persona detiene una certificazione riconosciuta come equivalente ad ISO 9712 → l'individuo può essere approvato da un RTPO con un audit qualifica in sito (equivalente all'esame di certificazione CND)

Lo scopo di una certificazione in corso di validità può essere esteso ad ulteriori settori sostenendo esami supplementari (§5.5.5), che non vanno però a prolungare la validità del certificato originario.

3.3.2. Mantenimento della certificazione

Il monitoraggio delle persone certificate è effettuato richiedendo, all'atto della certificazione e della ricertificazione/rinnovo, di trasmettere copia dei reclami ricevuti; in assenza di comunicazione, AREAS assume che non ci siano stati reclami.

In ogni caso, la sorveglianza sull'attività eseguita dal personale certificato è effettuata alla scadenza dei certificati, prima del rinnovo o della ricertificazione, mediante la verifica dei documenti indicati.

Inoltre, in qualunque momento durante il periodo di validità del certificato, AREAS, ove avesse sospetti di un uso scorretto dello stesso, può richiedere di esaminare la documentazione citata e, se dall'esame i sospetti risultano fondati, di sottoporre il personale interessato a prove, complete o ridotte, in accordo alle norme di riferimento; tali prove e tutti gli oneri relativi sono a carico della persona interessata.

Nel caso venissero riscontrate non conformità o inadempienze, AREAS, a seconda dei casi, sospende o revoca la certificazione.

È comunque responsabilità della persona certificata informare tempestivamente AREAS su aspetti che possano influenzare la sua capacità di continuare a soddisfare i requisiti della certificazione.

Le persone certificate devono raccogliere e conservare tutti i reclami relativi alla propria attività.

Le persone certificate devono verificare annualmente la propria idoneità visiva (§3.12.3)

I reclami, se presenti, devono essere messi a disposizione di AREAS durante la sorveglianza.

In caso di modifica delle norme di certificazione sarà cura di AREAS valutare che le qualifiche in corso di validità rispettino comunque i requisiti delle nuove norme.

3.4. Sospensione e revoca della certificazione

La sospensione del certificato consiste nell'annullamento temporaneo della validità della certificazione; in caso di sospensione, la rimozione della stessa avviene a seguito della risoluzione delle cause che l'hanno generata.

La revoca del certificato consiste nel ritiro definitivo del certificato.

La decisione per la sospensione (e l'eventuale sua rimozione) o la revoca, con le relative motivazioni, è effettuata dal responsabile di schema, previa approvazione del direttore tecnico di AREAS.

Il responsabile di schema comunicherà tale decisione per iscritto alla persona certificata.

Durante il periodo di sospensione, e comunque in caso di revoca, è inibito qualsiasi uso della certificazione.

Il certificato può essere sospeso in caso di:

- momentanea incapacità fisica da parte dell'operatore nell'adempiere al suo dovere;
- mancata evidenza o non soddisfacimento dei requisiti di idoneità visiva con cadenza annuale;
- interruzione significativa (6 mesi) relativamente a un metodo per cui l'operatore è certificato.

Costituiscono altre possibili cause di sospensione:

- impiego del certificato al di fuori dei campi di validità dello stesso;
- inadempienza nei requisiti contrattuali stipulati con AREAS;
- reclami documentati verso AREAS circa l'attività tecnica condotta dalla persona certificata nell'ambito della certificazione emessa.

Il certificato viene ritirato in caso di:

- conclamate evidenze di comportamenti incompatibili con lo schema di certificazione o mancato rispetto di un codice etico;
- contraffazione dei certificati;
- uso scorretto dei marchi e dei loghi riportati sui certificati;
- ripetuti casi di sospensione;
- utilizzo di certificato sospeso;
- quando verificabili evidenze sono ricevute da parte del datore di lavoro che attestano che l'operatore risulta fisicamente incapacitato nell'espletare i suoi compiti.

AREAS, in caso di revoca di certificazioni emesse in accordo alla Direttiva 2014/68/UE (PED), comunicherà la revoca delle certificazioni:

- all'Autorità di Notifica responsabile per la sorveglianza del mercato
- all'Ente Nazionale di Accreditamento (se richiesto);
- a tutti gli altri Organismi Notificati (se richiesto).

È prevista una procedura di appello. L'operatore può richiedere il ritiro della certificazione per iscritto, accompagnandola a ragioni oggettive.

3.5. Rinnovo

Prima della scadenza del periodo di validità a seguito di una certificazione o ricertificazione, questa può essere rinnovata per un ulteriore periodo di validità, previa presentazione da AREAS della domanda di rinnovo compilata sull'apposito modulo ed inoltre di:

- un referto scritto attestante l'idoneità visiva da vicino del candidato, relativamente ai 12 mesi precedenti;
- evidenza di una soddisfacente visione dei colori e/o dell'esame della percezione in scala di grigi effettuato nei 60 mesi precedenti;
- evidenza dei controlli visivi effettuati nel periodo di validità del certificato
- documentazione attestante la continuità lavorativa senza significative interruzioni nel metodo e settore oggetto della certificazione da parte del datore di lavoro;
- fotografia formato tessera
- copia del certificato per cui si chiede il rinnovo

e alternativamente, per tutti i livelli:

1. il superamento di un esame pratico con campioni di prova adeguati allo scopo della certificazione.

Il numero dei campioni da testare deve essere almeno il 50% dei campioni di esame che il candidato dovrebbe testare per la certificazione, come indicato al § 5.3.3. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Il superamento dell'esame per il rinnovo si ha ottenendo un voto di almeno il 70% per ciascun esemplare sottoposto a prova (ponderato secondo le indicazioni della tabella 4) e, per il livello 2, per l'istruzione.

Sono consentiti due tentativi per sostenere l'esame di rinnovo; il secondo deve avvenire dopo almeno 7 giorni ed entro 12 mesi dal primo tentativo di esame.

oppure

2. soddisfare con successo i requisiti del sistema di credito strutturato (Allegato C EN 9712:2022), fornendo prove all'organismo di certificazione per dimostrare il raggiungimento di un minimo di 100 punti nel periodo di rinnovo di 5 anni sulla base dei requisiti della tabella C.1 della EN 9712:2022.

Per i candidati che richiedono il rinnovo dei certificati di Livello 1, è richiesto un minimo di 75 dei 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencate nella parte A della Tabella C.1 della EN 9712:2022.

Per i candidati che chiedono il rinnovo dei certificati di Livello 2 o 3, è richiesto un minimo di 50 dei 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencate nella parte A della Tabella C.1 della EN 9712:2022.

Si specifica che l'Annex ZA della norma esclude il capitolo C.2 dalla corrispondenza tra la 9712 e l'Annex I della Directive 2014/68/UE. Di conseguenza per i rinnovi di certificazioni del personale in accordo al RES 3.1.3 della Direttiva PED non sarà possibile inserire il punto 1 della tabella C1 della norma 9712:2022 "Svolgimento delle attività CND" nel conteggio di crediti per il rinnovo.

Se un candidato chiede il rinnovo per più di un certificato, i punti assegnati per un'attività specifica possono essere applicati al totale dei punti richiesti per ciascun certificato per quelle attività non specifiche per un metodo particolare. Tuttavia, i candidati devono raggiungere il numero totale di punti richiesto (ovvero 100 punti) per ogni certificato per il quale si chiede il rinnovo. È responsabilità del titolare del certificato dare avvio alle procedure richieste per il rinnovo.

La domanda deve essere presentata prima della data di scadenza della certificazione; essa viene verificata da parte del responsabile di schema (o da un esaminatore scelto da quest'ultimo).

Soddisfatti i requisiti, un nuovo certificato viene rilasciato con data di inizio validità alla scadenza originale del certificato, data di emissione la data della decisione sulla certificazione e data di scadenza non superiore ai 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.

In via eccezionale e a discrezione di AREAS, possono essere accolte domande fino a 12 mesi dopo rispetto alla scadenza purché la dichiarazione di continuità lavorativa copra anche il periodo intercorso tra la data della scadenza originaria e la data di effettiva presentazione della domanda; la certificazione rinnovata fino ai 12 mesi dopo la scadenza della certificazione avrà come data di inizio validità quella di decisione sulla certificazione e data di scadenza non superiore ai 5 anni rispetto alla precedente certificazione.

Nota L'inoltro della domanda di certificazione iniziale compilata da parte del richiedente vale anche come accettazione delle condizioni economiche specificate nel modulo di domanda.

I titolari di certificati di Livello 1 e Livello 2 che non soddisfano i requisiti per il rinnovo devono soddisfare i requisiti per la ricertificazione come specificato al §3.6.1. I titolari di certificati di livello 3 che non soddisfano i requisiti per il rinnovo devono soddisfare i requisiti per la ricertificazione, come specificato al §3.6.2.

3.6. Ricertificazione

Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, AREAS può rinnovare la certificazione per un massimo di 5 anni, previa presentazione ad AREAS della domanda di ricertificazione compilata sull'apposito modulo.

Per l'ottenimento della ricertificazione devono essere presentati i seguenti documenti e soddisfatti i requisiti sotto indicati relativamente al livello considerato:

- un referto scritto attestante l'idoneità visiva da vicino del candidato, relativamente ai 12 mesi precedenti;
- evidenza di una soddisfacente visione dei colori e/o dell'esame della percezione in scala di grigi effettuato nei 60 mesi precedenti;
- evidenza dei controlli visivi effettuati nel periodo di validità del certificato
- documentazione attestante la continuità lavorativa senza significative interruzioni nel metodo e settore oggetto della certificazione da parte del datore di lavoro;
- fotografia formato tessera
- copia del certificato per cui si chiede la ricertificazione.

La domanda deve essere presentata, di norma, entro la data di scadenza del periodo di validità.

È responsabilità del titolare del certificato dare avvio alle procedure richieste per la ricertificazione.

Qualora i requisiti di cui ai successivi paragrafi siano rispettati, sarà emesso un nuovo certificato con data di inizio validità alla scadenza originale del certificato, data di emissione la data della decisione sulla certificazione e data di scadenza non superiore ai 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.

In via eccezionale ed a discrezione di AREAS, possono essere accettate domande fino a 12 mesi dopo la scadenza, purché la dichiarazione di continuità lavorativa copra anche il periodo intercorso tra la data della scadenza originaria e la data di soddisfacimento dei requisiti di cui ai successivi paragrafi; in tal caso la data di inizio validità coinciderà con quella di delibera della certificazione e mentre la data di scadenza sarà non superiore ai 5 anni rispetto alla precedente certificazione. Oltre i 12 mesi il candidato dovrà istruire una nuova pratica di certificazione, sostenendo l'esame completo.

Nota L'inoltro della domanda di ricertificazione iniziale compilata da parte del richiedente vale anche accettazione delle condizioni economiche specificate nel modulo di domanda

3.6.1. Livelli 1 o 2

La ricertificazione prevede il possesso dei requisiti visivi e di continuità lavorativa, come per il rinnovo della certificazione e il superamento di un esame di carattere pratico.

Per poter procedere con la ricertificazione il candidato deve essere in possesso dei requisiti richiesti, presentare la documentazione sopra indicata e inoltre deve:

- superare un esame pratico con campioni di prova adeguati allo scopo della certificazione e, solo per i candidati di livello 2, la stesura di un'istruzione.

Il superamento dell'esame per la ricertificazione si ha ottenendo un voto di almeno il 70% per ciascun esemplare sottoposto a prova (ponderato secondo le indicazioni della tabella 4) e, per il livello 2, per l'istruzione.

Sono consentiti due tentativi per sostenere l'esame di rinnovo.

In caso di esito negativo dei due riesami ammissibili, il certificato sarà revocato.

Per ripristinare la certificazione, un candidato deve:

- completare un'ulteriore formazione e ripetere tutti gli elementi dell'esame richiesti per la certificazione iniziale.
- La data di scadenza del certificato ripristinato non deve essere superiore a 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.

3.6.2. Livello 3

Per poter procedere con la ricertificazione il candidato deve essere in possesso dei requisiti richiesti, presentare la documentazione sopra indicata e alternativamente:

1. il superamento di un esame scritto che comprende:

- un minimo di 20 domande a scelta multipla sull'applicazione del metodo di prova nel settore o nei settori interessati che dimostri una comprensione delle attuali tecniche, norme, codici o specifiche CND e della tecnologia applicata;

e

- un minimo di 10 domande a scelta multipla sui requisiti dello schema di certificazione dell'organismo di certificazione.

Il superamento dell'esame per il rinnovo si ha ottenendo un voto di almeno il 70% per ciascun esemplare sottoposto a prova (ponderato secondo le indicazioni della tabella 4) e, per il livello 2, per l'istruzione.

Sono consentiti due tentativi per sostenere l'esame di rinnovo.

In caso di esito negativo dei due riesami ammissibili, il certificato sarà revocato.

Per ripristinare la certificazione, un candidato deve:

- o completare un'ulteriore formazione e ripetere tutti gli elementi dell'esame richiesti per la certificazione iniziale.
- o La data di scadenza del certificato ripristinato non deve essere superiore a 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.

oppure

2. soddisfare con successo i requisiti del sistema di credito strutturato (Allegato C della EN 9712:2022), fornendo prove all'organismo di certificazione per dimostrare il raggiungimento di un minimo di 100 punti nel periodo di rinnovo di 5 anni sulla base dei requisiti della tabella C.1 della EN9712:2022.

È richiesto un minimo di 50 e un massimo di 70 dei 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencate al punto A della Tabella C.1 della EN 9712:2022; e un minimo di 30 e un massimo di 50 dei 100 punti è richiesto per qualsiasi combinazione di attività elencate al punto 8 della Tabella C.1 della EN 9712:2022.

Si specifica che l'Annex ZA della norma esclude il capitolo C.2 dalla corrispondenza tra la 9712 e l'Annex I della Directive 2014/68/UE. Di conseguenza per la ricertificazione del personale in accordo al RES 3.1.3 della Direttiva PED non sarà possibile inserire il punto 1 della tabella C1 della norma 9712:2022 "Svolgimento delle attività CND" nel conteggio di crediti per il rinnovo.

Se un candidato chiede il rinnovo per più di un certificato, i punti assegnati per un'attività specifica possono essere applicati al totale dei punti richiesti per ciascun certificato per quelle attività non specifiche per un metodo particolare. Tuttavia, i candidati devono raggiungere il numero totale di punti richiesto (ovvero 100 punti) per ogni certificato per il quale si chiede il rinnovo.

Se viene scelto il sistema di crediti e richiede la presentazione dei documenti del datore di lavoro o l'accesso ai locali di un datore di lavoro, l'individuo deve fornire all'organismo di certificazione una dichiarazione scritta di approvazione da parte del datore di lavoro.

In entrambi i casi (esame scritto o sistema di crediti), l'individuo deve fornire un'adeguata prova documentata, accettabile per l'ente di certificazione, della sua continua competenza pratica nel metodo (presentazione di almeno 5 rapporti, oppure dichiarazione di continuità lavorativa pratica) o superare un esame pratico di livello 2, come specificato per la ricertificazione di un livello 2, fatta salva la redazione dell'istruzione.

3.7. Trasferimento di certificazioni emesse da altri Enti

AREAS può decidere, su richiesta, di prendere in carico una certificazione in corso di validità emessa da altri Enti, di chiara valenza nazionale ed internazionale, attuando le seguenti azioni:

- Avviso all'ente cedente, che avrà 5 giorni lavorativi per rispondere con una dichiarazione qualora ci fossero pendenze economico/tecniche. Nel caso in cui l'ente cedente non risponda entro il tempo limite, il candidato potrà rilasciare una dichiarazione a tal merito, che dovrà essere ex DPR 445/2000.
- Effettuazione del riesame dei requisiti, a fronte di evidenze documentali, con una valutazione da parte di AREAS che siano equivalenti e conformi ai requisiti stabiliti dallo schema di certificazione.

In base alle valutazioni effettuate, AREAS può decidere di riconoscere solo una parte dell'esame (es. teorica generale), in base ai settori di prodotto o industriali interessati.

- Delibera riguardo all'esito della richiesta.

In caso di esito completamente positivo, senza necessità di ulteriori esami, AREAS delibererà per l'emissione del proprio Certificato, che manterrà la scadenza di quello precedente e specificherà che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC.

- Avviso all'ente cedente del completamento del trasferimento.

Non sarà possibile estendere il campo di applicazione della certificazione, a meno di prove supplementari.

Allo stesso modo, il rinnovo della certificazione e/o la ricertificazione possono avvenire anche sulla base di una certificazione emessa da altri Enti, di chiara valenza nazionale ed internazionale, attuando preventivamente le stesse azioni elencate sopra.,

La scadenza della nuova certificazione seguirà le regole riportate nei paragrafi relativi al rinnovo e alla ricertificazione partendo dalle date del certificato originale.

Sarà cura del candidato presentare ad AREAS il certificato rilasciato da altro OdC al momento della richiesta di trasferimento.

3.8. Pubblicità

L'organizzazione o la persona può rendere noto nei modi ritenuti più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte di AREAS. L'organizzazione o la persona deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste da AREAS all'atto del rilascio della suddetta certificazione.

L'organizzazione o la persona può riprodurre integralmente il certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato.

In caso di uso del certificato non conforme a quanto indicato nei punti precedenti o nel caso di loro uso illecito, AREAS prenderà gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'organizzazione o della persona, compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

3.9. Conservazione dei campioni e della documentazione

AREAS assicura la corretta gestione dei campioni d'esame durante le verifiche, la conservazione di tali campioni sarà presso AREAS o presso il centro d'addestramento.

AREAS è responsabile del mantenimento di:

- un elenco o banca dati di del personale certificato e delle certificazioni emesse indicando livello, metodo CND e settore;
- un fascicolo individuale per ogni candidato non certificato, da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
- per ogni soggetto certificato e per ciascun soggetto la cui certificazione è scaduta contenente:
 - un identificatore personale univoco (ad esempio una foto o il riferimento a un'identificazione fotografica tramite numero);
 - moduli di domanda;
 - registrazioni degli esami, quali questionari, risposte, descrizioni di campioni, registrazioni, risultati di test, procedure NDT e schede di valutazione;
 - documenti di rinnovo e ricertificazione, inclusa la prova dell'acuità visiva e dell'attività lavorativa continua;
 - motivo/i dell'eventuale revoca della certificazione.

I fascicoli sono conservati in adeguate condizioni di sicurezza e riservatezza per tutto il tempo in cui il certificato rimane valido e per almeno un ciclo completo di certificazione dopo la scadenza della

certificazione. Al termine di tale periodo tutti i documenti personali del candidato (carta d'identità, foto e acuità visiva) verranno distrutti da parte di AREAS.

3.10. Uso di marchi e loghi

AREAS non prevede la concessione dell'uso del proprio marchio di certificazione per le attività di qualifica del personale (SGQ-R-01-01 Rev. 1_ Regolamento per l'utilizzo del marchio AREAS Certificazioni).

3.11. Subappalto

AREAS ha qualificato dei centri d'addestramento sul territorio i quali sono autonomi nella gestione della docenza (di cui comunque AREAS ne valuta e controlla l'adeguatezza) e nella raccolta della documentazione necessaria all'accesso all'esame.

L'esame è direttamente gestito ed eseguito da personale direttamente incaricato da AREAS.

3.12. Requisiti per la certificazione

I requisiti minimi per accedere alla certificazione al livello 1, 2 o 3 sono quelli previsti dalla UNI EN ISO 9712.

In particolare, essi riguardano l'addestramento conseguito, l'esperienza industriale e l'idoneità visiva.

Il candidato deve soddisfare i requisiti di idoneità visiva ed addestramento prima degli esami di qualificazione e quelli di esperienza industriale prima della certificazione.

3.12.1. Requisiti relativi all'addestramento

I requisiti sono quelli riportati nella UNI EN ISO 9712, come sintetizzato nella **tabella 1** di seguito riportata.

Requisiti minimi di addestramento per i livelli 1, 2 e 3 (giorni)			
Metodo	Livello 1	Livello 2	Livello 3
VT	3	2	3
PT	3	2	3
MT	3	2	4
RT*	5	10	5
UT	8	10	5

Tabella 1

Nota La durata di una giornata corrisponde ad almeno 7 ore, che possono essere raggiunte in un'unica giornata o accumulando ore in più giornate.

* Il tempo di addestramento è riferito alla tecnica RT-F (metodo radiografico su lastra). Tempi specifici per ulteriori metodi radiografici, tra cui quello digitale, sono indicati nella **tabella 6**. La durata indicata non comprende l'addestramento sulla sicurezza dalle radiazioni.

L'accesso diretto al livello 2 comporta la somma dei tempi di addestramento per i livelli 1 e 2.

L'accesso diretto al livello 3 comporta la somma dei tempi di addestramento per i livelli 1, 2 e 3.

La durata dei tempi di addestramento può essere ridotta:

- nel caso in cui il candidato abbia già seguito il corso di formazione o sia già certificato in un metodo e intenda certificarsi in altri, se il percorso di formazione prevede ripetizioni; in questo caso il numero totale di giorni di addestramento per questi metodi successivi può essere ridotto in base al programma di formazione (tipicamente 2 giorni);
- nel caso in cui il candidato abbia completato almeno due anni di studi di ingegneria o facoltà tecniche equivalenti; in questo caso il numero totale di durata della formazione richiesta può essere ridotto di fino a 50%.

Relativamente ai tempi di addestramento per le applicazioni limitate e per le applicazioni particolari, vale quanto riportato nel punto 4.4.

In ogni caso, la durata complessiva dell'addestramento non può essere inferiore al 50% delle ore previste.

Per tutti i livelli, la formazione teorica può essere erogata in un formato con istruttore faccia a faccia, un formato di apprendimento a distanza, un formato di autoapprendimento o una combinazione di questi formati. Per quanto attiene l'addestramento teorico in regime di auto-formazione è preferibile per i livelli 1 e 2 di non superare il 50% dell'addestramento teorico totale; in caso tutta la formazione teorica sia eseguita in regime di auto-formazione, è necessario che il candidato svolga con l'istruttore della parte pratica, che rilascerà l'attestato di formazione, almeno mezza giornata di conclusione, riepilogo e controllo della formazione teorica del candidato. L'istruttore, qualora lo ritenga necessario, può imporre ulteriori giornate di formazione teorica.

La formazione pratica deve essere impartita esclusivamente da un formato con istruttore faccia a faccia. La formazione per la certificazione rimane valida per un periodo massimo di dieci anni dalla data di completamento. La formazione deve essere in accordo alla ISO/TS 25107 o equivalente.

In accordo ai requisiti della ISO/TS 25108, l'addestramento pratico deve pesare almeno il 50±10% del totale.

Per quanto attiene all'addestramento teorico in regime di auto-formazione, il candidato deve presentare una dichiarazione resa ex DPR 445/2000 in cui garantisce lo svolgimento completo del programma secondo ISO/TS 25107.

3.12.2. Requisiti relativi all'esperienza industriale

Relativamente ai livelli 1 e 2 devono essere soddisfatti i requisiti minimi contenuti nella **tabella 2** di seguito riportata.

Metodo	Requisiti minimi di esperienza industriale per i livelli 1, 2 e 3 (giorni)					
	Livello 1	Livello 2		Livello 3		
		con Livello 1	accesso diretto	con Livello 2 e "higher education"	con Livello 2	accesso diretto e "higher education"
VT	15	45	60	180	240	360
PT						
MT						
RT	45	135	180	270	450	540
UT						

Tabella 2

Nota La durata di una giornata corrisponde ad almeno 7 ore, che possono essere raggiunte in un'unica giornata o accumulando ore in più giornate. Il numero massimo di ore in un giorno è pari a 12. L'esperienza in giorni è ottenuta dividendo le ore totali accumulate per 7.

Per "higher education" si intende la piena equipollenza ad un titolo di laurea triennale (parere n. Q2022_0084 Organo Tecnico UNI)

Nel caso in cui il candidato sia già certificato in un metodo e intenda certificarsi in altri, la durata del tempo di esperienza industriale può essere ridotta del 25%.

Nel caso in cui il candidato intenda cambiare o aggiungere un altro settore o tecnica per lo stesso metodo, è richiesto il conseguimento di almeno un ulteriore 25% di esperienza rispetto a quella indicata in tabella 3 e comunque non inferiore a 15 giorni.

Relativamente ai requisiti minimi di esperienza industriale per le applicazioni limitate, la durata dell'esperienza industriale può essere ridotta al massimo del 50%, ma comunque non può essere inferiore a 15 giorni.

La prova documentale dell'esperienza deve essere confermata dal datore di lavoro e presentata all'organismo di certificazione.

Per quei casi ove il datore di lavoro sia anche il candidato richiedente la certificazione (es. lavoratore autonomo), è necessario che l'esperienza industriale sia confermata da un Refree.

Il Refree deve avere le seguenti caratteristiche:

- qualifica al livello 2 o 3 in qualsiasi metodo CND;

oppure

- personale non certificato che, approvato dall'ente di certificazione, possiede le conoscenze, le competenze, la formazione e l'esperienza necessarie per attestare l'esperienza industriale del candidato.

È possibile per il candidato sostenere l'esame dopo aver raggiunto almeno 1/3 dell'esperienza industriale richiesta (ma non meno di 15 giorni), a patto che tutti gli altri requisiti siano soddisfatti. In questo caso, a seguito di esito positivo dell'esame, la certificazione potrà essere rilasciata solo in seguito alla presentazione di una dichiarazione del datore di lavoro o del Refree che l'esperienza minima richiesta è stata raggiunta.

3.12.3. Requisiti relativi all'idoneità visiva

Il candidato deve dare evidenza della propria idoneità visiva documentandola in funzione dei seguenti requisiti:

- acutezza visiva da vicino secondo scala Jaeger 1 o Times (New) Roman 4,5 o caratteri equivalenti ad almeno 30 cm con uno o entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti;
- normale percezione del contrasto e dei colori propri del metodo (le tavole di Ishihara sono un esempio appropriato per un test di percezione del colore).

I test dell'acutezza visiva da vicino e della percezione dei colori e/o del contrasto devono essere somministrati da un medico, infermiere, oculista o optometrista dotato di licenza; o da un altro professionista formato che è approvato e documentato da un personale di Livello 3 che agisce per conto del datore di lavoro. Per quest'ultimo dettaglio si riporta anche al requisito della ISO 18490 dove anche un livello 3 potrebbe svolgere tale verifica se opportunamente qualificato.

4. PROCEDURA DI QUALIFICA

4.1. Domanda di certificazione

Dopo il primo contatto con il cliente vengono richieste tutte le informazioni necessarie per iniziare l'iter di certificazione.

Ottenute le informazioni AREAS prepara, sulla base del tariffario, una offerta economica per le attività di prova e certificazione e la invia al cliente interessato unitamente alla modulistica necessaria per la presentazione della domanda.

Il richiedente deve presentare la domanda compilando in tutte le sue parti il modulo fornito da AREAS.

Qualora la domanda e i documenti forniti risultassero incompleti AREAS richiede le integrazioni necessarie per proseguire nell'iter di certificazione.

Il richiedente deve inviare a AREAS, in funzione degli specifici requisiti di cui al paragrafo 3.12:

- domanda redatta sull'apposito modulo;
- documento attestante l'identità del candidato;
- documento attestante il titolo di studio posseduto (quando previsto);
- documento attestante l'addestramento previsto;
- dichiarazione di esperienza;
- documento attestante l'idoneità visiva;
- una fotografia formato tessera.

Nota L'inoltro della domanda di certificazione iniziale compilata da parte del richiedente vale anche come accettazione delle condizioni economiche specificate nel modulo di domanda.

All'accettazione dell'offerta da parte del cliente e al ricevimento della domanda compilata viene assegnato un numero di commessa e si procede al riesame della domanda.

Nel caso la domanda venga presentata da un centro d'addestramento, questi si impegna a raccogliere tutta la documentazione necessaria, l'offerta economica viene presentata al centro d'addestramento e, alla sua accettazione, viene assegnato un numero di commessa e si procede al riesame della domanda.

4.2. Riesame dell'ordine

La qualifica sarà rilasciata seguendo gli schemi di certificazione identificati dal responsabile di schema sulla base delle informazioni e delle richieste fornite dal candidato. Il responsabile di schema stabilisce la fattibilità della certificazione sulla base delle autorizzazioni ottenute e sulla base del personale e delle risorse qualificate a disposizione di AREAS. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte AREAS respinge la domanda ricevuta.

4.3. Strumentazione utilizzata

Gli strumenti necessari all'esecuzione delle prove sono messi a disposizione da AREAS e/o dal centro d'addestramento.

Tali strumenti devono essere adeguati alle prove previste, devono essere accompagnati dal relativo certificato di taratura e devono essere gestiti in conformità alla norma ISO/IEC 17025.

La taratura degli strumenti utilizzati può essere effettuata:

- da un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025 come laboratorio di taratura per quel tipo di strumento (certificato LAT o equipollente rilasciato da laboratorio accreditato ISO/IEC 17025 come laboratorio di taratura);
- da un laboratorio di taratura non accreditato o non accreditato per quel tipo di strumento, seguendo adeguate procedure interne;
- internamente dal possessore/utilizzatore dello strumento, seguendo adeguate procedure interne.

I certificati di taratura non LAT o equipollente e le schede di taratura interna devono essere accompagnati dai certificati LAT o equipollente dei campioni primari utilizzati nella taratura.

Gli ispettori AREAS verificano l'identificazione degli strumenti e i relativi certificati di taratura con riferibilità metrologica, nonché delle procedure di gestione della strumentazione e delle modalità di conservazione delle stesse.

Nel caso in cui non siano resi disponibili gli strumenti necessari all'esecuzione delle prove o non sia garantita l'adeguatezza e la taratura di tali strumenti, tali prove non sono considerate valide ai fini della certificazione.

4.4. Settori industriali e settori di prodotto

4.4.1. Settori di prodotto

Sono settori di prodotto i seguenti:

- materiali metallici
 - getti (c) (materiali ferrosi e non ferrosi)
 - fucinati (f) (tutti i tipi di fucinati: materiali ferrosi e non ferrosi)
 - prodotti saldati (w) (tutti i tipi di saldatura, inclusa la brasatura, per materiali ferrosi e non ferrosi)
 - tubi e condotte, inclusi i prodotti piatti per la fabbricazione di tubi saldati (t) (saldati e non saldati, materiali ferrosi e non ferrosi)
 - prodotti lavorati (wp) (ad esclusione dei fucinati; es. lamiere, barre, tiranti)

4.4.2. Settori industriali

I settori industriali includono un certo numero di settori di prodotto, comprendenti tutti o alcuni prodotti o materiali definiti e sono i seguenti:

1. fabbricazione (m) (comprende: c, f, t, wp);
2. prova pre-servizio e in servizio che include la fabbricazione (s) (comprende: c, f, t, wp, w, attrezzature, impianti, strutture, prodotti eserciti);

Una persona certificata in un settore industriale deve essere considerata anche certificata nei singoli settori di prodotto dai quali il settore industriale è composto.

La certificazione del settore è disponibile per i livelli 1 e 2 e di tutti i metodi CND.

Il livello 3 è considerato esperto in tutti i settori; fa eccezione il settore della manutenzione ferroviaria che è esplicitato nel certificato.

Lo scopo della certificazione è sempre definito sul certificato.

4.4.3. Applicazioni limitate e applicazioni particolari

Le applicazioni limitate e le applicazioni particolari sono previste solo per il livello 2.

4.4.3.1. Applicazioni limitate

La certificazione per una applicazione limitata si riferisce ad una competenza circoscritta alla limitazione stessa nell'ambito del metodo interessato.

Le applicazioni limitate previste sono elencate nella **tabella 3**, di seguito riportata.

Esempi di applicazioni limitate		
Metodo	Applicazione limitata	
RT	RT/FI	Lettura lastre (film interpretation)
	RT/DI	Lettura immagini digitali (digital image interpretation)
	RT/FDI	Lettura di lastre e immagini digitali (film and digital image interpretation)
UT	UT/TM	Controllo spessimetrico (thickness measurement)

Tabella 3

4.4.3.2. Applicazioni particolari

La certificazione per una applicazione particolare si riferisce ad una competenza ampliata rispetto a quella standard prevista dal metodo interessato; pertanto, il candidato dovrà già essere in possesso della certificazione nel metodo di livello almeno pari a quello per cui si richiede la certificazione per applicazione particolare (oppure ottenerla contestualmente, ad eccezione del metodo UT, per cui è necessaria la certificazione come pre-requisito).

Esempi di applicazioni particolari sono elencate nella **tabella 4**, di seguito riportata.

Esempi di applicazioni particolari		
Metodo	Applicazione particolare	
MT	MT-FL	Flux leakage
UT	UT/TOFD	Time of flight
	UT/PA	Phased array

Tabella 4

Oltre a quanto sopra, su richiesta dei candidati possono essere prese in considerazione applicazioni particolari ad hoc.

4.4.3.3. Requisiti di addestramento ed esperienza

Per le applicazioni limitate (ad esclusione di quelle relative al metodo RT, che sono riportate in **tabella 6**) sono previsti requisiti minimi dimezzati rispetto a quelli riportati nella Tabella 1 e 2; non è prevista nessuna ulteriore riduzione, in quanto il tempo di addestramento ed esperienza non può essere inferiore al 50% del tempo riportato nelle tabelle sopra citate, e comunque l'esperienza non può essere inferiore a 1 mese.

Per quanto riguarda le applicazioni particolari, i requisiti minimi aggiuntivi di addestramento sono indicati nella **tabella 5**, di seguito riportata.

Requisiti minimi aggiuntivi di addestramento per applicazioni particolari (giorni)				
Metodo	Tecnica	Livello 1	Livello 2	Livello 3
MT	MT	3	2	4
	MT-FL	1	2	0
UT	UT	8	10	5
	UT-TOFD	5	5	0
	UT-PA	5	5	0

I giorni riportati per le applicazioni particolari si intendono come giorni minimi aggiuntivi di addestramento per ciascun livello, da sommare ai giorni minimi del metodo riportati in grassetto (relativi al metodo base)

Tabella 5

Requisiti minimi di addestramento per il metodo RT (giorni)				
Tecnica	Tecnica con applicazione limitata	Livello 1	Livello 2	Livello 3
RT-F		5	10	5
RT-D		5 RT-F +3	10 RT-F +5	5 RT-F +3
RT-FD		8	10	8
RT-CT		4	5	5
RT-S		4	4	5
	RT-FI	N.A.	8	N.A.
	RT-DI	N.A.	8	N.A.
	RT-FDI	N.A.	9	N.A.

Tabella 6

4.4.3.4. Modalità d'esame

Vedi quanto riportato al paragrafo 5.

4.4.3.5. Modalità di certificazione

Per le applicazioni limitate, vale quanto riportato nei punti applicabili del presente regolamento.

Relativamente alle applicazioni particolari, ad integrazione di quanto riportato nei punti applicabili del presente regolamento, valgono inoltre le seguenti considerazioni:

- per i candidati già in possesso di certificazione nel metodo per il quale si richiede l'applicazione particolare, verrà rimesso un certificato unico, con stessa scadenza del certificato originario;
- per l'applicazione UT/AP, il certificato fa riferimento alla specifica apparecchiatura utilizzata per l'addestramento e l'esame.

5. MODALITÀ D'ESAME

5.1. Composizione della commissione d'esame

Per ogni sessione d'esame, il responsabile di schema designa la commissione d'esame rispettando i seguenti requisiti:

- gli esaminatori devono essere scelti nell'elenco del personale approvato;
- almeno un esaminatore deve essere certificato al livello 3 nel metodo oggetto dell'esame;
- nessun esaminatore può aver addestrato il candidato per tale esame né può essere impiegato nella medesima azienda del candidato;
- uno degli esaminatori deve assumere la funzione di Presidente.

La commissione d'esame può essere formata da un unico esaminatore per un numero di candidati non superiore a 10.

Non possono partecipare alle riunioni della commissione d'esame altre persone, se non ufficialmente invitate dal Presidente della commissione stessa.

In ogni caso, gli invitati non possono in alcun modo interferire con lo svolgimento degli esami né partecipare alla valutazione dei candidati, attenendosi alle disposizioni della commissione d'esame; se gli invitati hanno svolto un ruolo nell'addestramento dei candidati essi possono tuttavia fornire, su richiesta della commissione d'esame, informazioni su tale attività.

Nota Per i livelli 3, la commissione d'esame è nominata dal responsabile di schema.

In presenza di candidati dipendenti del centro di addestramento l'indipendenza e l'imparzialità sono mantenute attraverso:

- *il mantenimento delle stesse regole di valutazione e di confidenzialità in uso per i candidati esterni;*
- *l'utilizzo di soli esaminatori non dipendenti certificati al livello 3 secondo la norma applicabile e nel metodo interessato.*

5.2. Preparazione della prova d'esame

Prima di procedere allo svolgimento delle prove d'esame, il responsabile di schema procede alla selezione:

- delle domande scritte a risposta multipla dalla banca dati di AREAS;
- dei saggi per le prove pratiche dall'elenco dei saggi del centro di addestramento;
- dei temi per la stesura dell'istruzione (per i candidati alla certificazione di Livello 2) o della procedura (per i candidati alla certificazione di Livello 3) dalla banca dati di AREAS

Tutto il materiale verrà poi messo a disposizione della commissione d'esame.

5.3. Prova d'esame per i livelli 1 o 2

La prova d'esame per candidati alla certificazione di livello 1 o 2 prevede:

- un esame generale
- un esame specifico
- un esame pratico
- una stesura di un'istruzione operativa (solo per Livello 2)

5.3.1. Esame generale

L'esame generale è basato sulla soluzione di un minimo di 40 domande a risposta multipla, in un tempo massimo di due minuti per domanda.

5.3.2. Esame specifico

L'esame specifico è basato sulla soluzione di un minimo di 20 domande a risposta multipla, in un tempo massimo di tre minuti a domanda.

Nel caso l'esame specifico sia riferito a due o più settori il numero minimo di domande a risposta multipla dovrà essere di 30, tenendo conto dei settori industriali o di prodotto interessati.

5.3.3. Esame pratico

L'esame pratico prevede l'applicazione del metodo non distruttivo oggetto della prova a campioni caratterizzati e selezionati tra i campioni d'esame a disposizione di AREAS ed eventualmente del centro

d'addestramento, se munito di propri pezzi d'esame approvati da AREAS e non utilizzati per la formazione.

L'esame deve essere comprensivo della verbalizzazione dei risultati e della interpretazione delle indicazioni rilevate.

Nel caso di candidati alla certificazione al livello 1, gli stessi dovranno applicare la tecnica proposta dall'esaminatore; per i candidati alla certificazione al livello 2, essi stessi dovranno selezionare la tecnica ritenuta più idonea.

Al posto dei campioni fisici possono essere utilizzati set di dati, immagini radiografiche digitali e/o pellicole, ma deve essere esaminato almeno un campione fisico.

Il numero minimo di campioni che il candidato deve testare durante la prova pratica è dato dalle seguenti condizioni:

- a) I candidati dovranno testare uno o più campioni d'esame specifici per il settore scelto per ciascun elemento della prova pratica.
- b) Se al candidato viene richiesto di testare più di un provino, ciascun provino deve essere diverso per carattere, ad esempio per tipologia del prodotto, specifiche del materiale, forma, dimensione o tipo di discontinuità.
- c) La valutazione e l'interpretazione di un set di dati devono essere considerate equivalenti all'analisi di un campione.
- d) Per l'esame pratico relativo a settori di prodotto: i candidati dovranno testare un minimo di due campioni e per più settore di prodotto, almeno uno per ciascun settore merceologico.
- e) Per l'esame pratico relativo a un settore industriale: i candidati dovranno sottoporre a prova almeno due provini, rappresentativi di prodotti tipicamente testati nel settore industriale.
- f) Per i candidati RT: i candidati di Livello 1 e Livello 2 devono radiografare almeno due campioni. I candidati di livello 2, già certificati di livello 1, devono radiografare almeno un campione.
Oltre a eseguire radiografie, i candidati di livello 2 devono interpretare una serie di almeno 10 immagini cinematografiche o 10 immagini radiografiche digitali, che vengono considerate come un campione d'esame.
- g) Quando la certificazione richiesta è per un'applicazione limitata, ad esempio, misurazione dello spessore, interpretazione radiografica o test automatizzati, il numero minimo di campioni può essere ridotto fino al 50 % per ogni settore.

L'esame dovrà essere condotto entro un tempo massimo di due ore (per i candidati alla certificazione al livello 1) o di tre ore (per i candidati alla certificazione al livello 2).

5.3.4. Stesura istruzione scritta

Il Livello 2 prevede la stesura di istruzioni operative per un Livello 1 sulla base di un argomento scelto dalla commissione d'esame.

L'esaminatore può scegliere di assegnare al candidato un tema relativo alle procedure di controllo principalmente utilizzati nella sede di lavoro del candidato.

L'istruzione scritta può essere condotta in relazione ad un pezzo scelto dall'esaminatore.

Il tempo massimo entro il quale ultimare la stesura della suddetta istruzioni è di due ore.

5.3.5. Esame per applicazioni limitate

Per quanto riguarda le applicazioni limitate, valgono le stesse regole del metodo relativo.

5.3.6. Esame per applicazioni particolari

Per quanto riguarda le applicazioni particolari vale in generale quanto previsto per il metodo base di riferimento.

5.4. Prova d'esame per i livelli 3

La prova d'esame per candidati alla certificazione al livello 3 prevede:

- un esame di base
- un esame di metodo.

5.4.1. Esame di base

L'esame di base è basato sulla soluzione di domande a risposta multipla.

In particolare, l'esame è articolato in tre parti successive, per ognuna delle quali è previsto un numero minimo di domande come descritto nella **tabella 7**, di seguito riportata.

Numero minimo di domande per l'esame di base (livello 3)		
Parte	Argomento	Numero di domande
A	Scienza e tecnologia dei materiali	25
B	Schema di certificazione e normative	10
C	Conoscenza al livello 2 in almeno 4 metodi a scelta del candidato, con almeno un metodo volumetrico (UT o RT)	15 per metodo (60 totali)

Tabella 6

I tempi massimi entro i quali ultimare la prova relativa all'esame di base sono di: un'ora e trenta minuti per le parti A + B e due ore per la parte C.

5.4.2. Esame di metodo

L'esame di metodo è basato sulla soluzione di domande a risposta multipla e sulla stesura di una o più procedure, in funzione dei settori di interesse.

In particolare, l'esame è articolato in tre parti successive: per le prime due ore è previsto un numero minimo di domande, mentre la terza prevede la stesura della/e procedura/e di cui sopra.

La **tabella 8**, di seguito riportata, contiene il numero minimo di domande previsto.

Numero minimo di domande per l'esame di metodo (livello 3)		
Parte	Argomento	Numero di domande
D	Conoscenza al livello 3 del metodo	30
E	Applicazione del metodo nel settore d'interesse, comprese le norme, i codici o specifiche applicabili	20
F	Stesura di una procedura scritta	-

Tabella 7

I tempi massimi entro i quali ultimare la prova relativa all'esame di metodo sono di:

- un'ora e trenta minuti per la parte D
- un'ora per la parte E
- quattro ore per ogni procedura relativa alla parte F.

In generale, il tempo viene calcolato considerando un tempo massimo di tre minuti a domanda a risposta multipla per le parti B ed E, e un tempo massimo di due minuti a domanda a risposta multipla per le parti A, C e D.

5.5. Conduzione delle prove d'esame

Le prove devono essere svolte in presenza di almeno un membro della commissione d'esame utilizzando le schede previste.

I questionari e le schede sono consegnati dalla commissione d'esame prima dell'esame.

La commissione d'esame avvisa i candidati del tempo massimo di consegna degli elaborati ed eventualmente lo indica su lavagna (o su altro mezzo disponibile).

Le prove devono essere condotte nei tempi previsti, senza l'ausilio di libri, dispense o altri supporti.

È consentita la consultazione di norme, codici e/o specifiche tecniche solo se fornite dalla commissione d'esame, in particolare:

- per l'esame teorico, se ritenuto appropriato dalla commissione d'esame;
- per l'esame pratico di un candidato al Livello 2 per la classificazione delle indicazioni;
- per la stesura dell'istruzione per un candidato al Livello 2;
- per la stesura della procedura per un candidato al Livello 3.

Trascorsi i tempi massimi previsti, la commissione provvede al ritiro degli elaborati non ancora consegnati.

È facoltà di un candidato chiedere di sostenere in una giornata più esami di certificazione, seguendo le seguenti indicazioni:

- un massimo di due esami per certificazione livello 3
- un massimo di tre esami per certificazione livello 2, solo se tutti metodi superficiali,
- un massimo di due esami per certificazione livello 2, se almeno uno di questi è un volumetrico.

Per casistiche diverse da quanto sopra riportato o richieste particolari che richiedano deroghe, il candidato e/o il centro d'esame dovranno contattare preventivamente AREAS.

5.5.1. Ubicazione e data delle prove d'esame

Gli esami sono di norma condotti presso i centri di addestramento approvati da AREAS.

Tuttavia, in casi particolari, ove il responsabile del centro di addestramento AREAS abbia verificato l'idoneità dei locali e delle attrezzature, gli esami possono essere condotti direttamente presso le aziende richiedenti, impiegando questionari, saggi ed apparecchiature prelevati dal centro di addestramento di AREAS.

I candidati sono informati con anticipo sull'ubicazione e sulle date di svolgimento degli esami.

Inoltre, i candidati che ancora non hanno sostenuto l'esame con esito positivo saranno informati sugli esami di interesse per almeno un anno dal termine delle lezioni del corso relativo.

Nota Gli esami pratici sono di regola condotti con le apparecchiature messe a disposizione dai centri di esame approvati da AREAS; tuttavia, è facoltà del candidato utilizzare proprie apparecchiature, purché sia resa evidenza del loro stato di efficienza e di controllo o taratura.

5.5.2. Valutazione delle prove d'esame

La valutazione delle prove d'esame è condotta dalla commissione d'esame come descritto nei punti successivi.

Livelli 1 e 2

La prova d'esame è considerata superata qualora il candidato abbia conseguito:

- una votazione minima del 70% in ognuna delle parti che compongono l'esame (scritto generale, scritto specifico, pratico, stesura istruzione);
 - per l'esame pratico, una votazione minima del 70% per ciascuno dei pezzi selezionati.

Per quanto concerne la valutazione dell'esame pratico e della stesura dell'istruzione, essa deve essere condotta in funzione dei pesi previsti nelle **tabelle 9 e 10**, di seguito riportate.

Pesi per la valutazione dell'esame pratico (livelli 1 e 2)			
Punto	Descrizione	% massima	
		Livello 1	Livello 2
1 Conoscenza degli strumenti e/o dell'apparecchiatura	Conoscenza e controllo del sistema	10	5
	Verifica degli strumenti	10	5
	Totale	20	10
2 Applicazione del metodo	Preparazione del pezzo (es. condizioni superficiali) e conduzione dell'esame visivo preliminare	5	2
	Per i livelli 2, selezione della tecnica idonea e determinazione delle condizioni operative	N.A.	10
	Conduzione dell'esame (e regolazione dell'eventuale apparecchiatura)	25	12
	Operazioni successive all'esame (es. smagnetizzazione, pulizia)	5	2
	Totale	35	26
3 Rilievo e verbalizzazione delle discontinuità e (per i livelli 2) loro valutazione	Rilievo delle discontinuità da riportare	20	18
	Caratterizzazione delle discontinuità	15	18
	Per i livelli 2, valutazione delle indicazioni (se applicabile rispetto al metodo di prova: tipo, posizione, orientamento, dimensioni apparenti, ecc.)	N.A.	18
	Rapportazione	10	10
	Totale	45	64
Totale punti 1, 2 e 3		100	100

Tabella 9

Pesi per la valutazione della stesura dell'istruzione scritta (livelli 2)	
Descrizione	% massima
Premessa	5

Pesi per la valutazione della stesura dell'istruzione scritta (livelli 2)	
Personale	5
Strumenti e apparecchiature	5
Prodotto (descrizione o disegno, inclusi l'area di interesse e lo scopo del test)	10
Condizioni di prova, inclusa la preparazione	10
Istruzioni di dettaglio per l'applicazione del metodo, inclusi gli eventuali parametri di settaggio delle apparecchiature	40
Registrazione e classificazione dei risultati	20
Rapportazione dei risultati	5
Totale	100

Tabella 10

L'istruzione scritta può essere condotta in relazione ad un pezzo scelto dall'esaminatore.

Livello 3

La valutazione della prova di base e di quella di metodo devono essere condotte separatamente.

L'esame è da considerare superato nel caso:

- le due suddette prove siano singolarmente superate.
 - Il superamento dell'esame di base prevede il superamento di ogni singola parte (A, B, C) con la votazione minima del 70%.
 - Il superamento dell'esame di metodo prevede il superamento di ogni singola parte (D, E, F) con la votazione minima del 70%.
- il candidato ottenga una votazione minima del 70 % nella prova di stesura della procedura scritta.

Per quanto concerne la valutazione della procedura scritta, essa deve essere condotta in funzione dei pesi previsti nella **tabella 11**, di seguito riportata.

Pesi per la valutazione della procedura scritta (livello 3)		
Punto	Descrizione	% massima
1 Generalità	Scopo	2
	Controllo della documentazione	2
	Riferimenti normativi e informazioni complementari	4
2 Personale	Personale	2
3 Materiale richiesto per condurre la prova	Attrezzatura di controllo principale	10
	Attrezzatura di supporto	10
4 Pezzo di esame	Condizioni fisiche e preparazione superficiale	1
	Descrizione dell'area/volume da provare	1
	Discontinuità possibili	3
5 Effettuazione della prova	Metodi e tecniche di controllo da utilizzare	10
	Regolazione della strumentazione	10
	Conduzione della prova	10
	Caratterizzazione delle discontinuità	10
6 Criteri di accettabilità	Criteri di accettabilità	7

Pesi per la valutazione della procedura scritta (livello 3)		
Punto	Descrizione	% massima
7 Attività successive alla prova	Trattamento del prodotto non conforme	2
	Ripristino dei rivestimenti protettivi (quando richiesto)	1
8 Stesura del rapporto di prova	Stesura del rapporto	5
9 Presentazione generale	Presentazione generale	10
	Totale	100

Tabella 11

Tutti i candidati alla certificazione di Livello 3 in qualsiasi metodo devono aver completato con successo la parte di esame pratico per il Livello 2 nel settore e metodo di riferimento. È esonerato dal superare nuovamente l'esame pratico di Livello 2 il candidato che sia di Livello 2 nello stesso metodo e settore.

5.5.3. Verbale finale

Al termine delle prove, a cura della commissione d'esame, è redatto un verbale firmato dall'esaminatore in cui, per ogni sessione d'esame, sono indicati almeno:

- gli estremi dei candidati esaminati;
- la durata degli esami;
- le votazioni parziali e complessive conseguite.

L'esito positivo dell'esame è comunicato verbalmente al candidato dal Presidente della commissione d'esame, in forma riservata, al termine della valutazione della prova.

Nel caso non fosse possibile completare correzioni e valutazioni il giorno della prova, l'esito positivo verrà comunicato all'indirizzo e-mail o al numero di telefono indicato dal cliente.

L'esito negativo è comunicato per iscritto.

Nel caso in cui l'esperienza sia maturata dopo il superamento dell'esame, l'esito dello stesso rimane valido solo per due anni.

5.5.4. Ripetizione dell'esame

Il candidato che non supera l'esame a causa di un comportamento eticamente scorretto deve attendere almeno 12 mesi prima di poter ripetere l'esame.

Il candidato che non supera uno o più elementi di un esame (i.e. generale, specifico, pratico ecc.) può ripetere l'esame fallito non più di due volte.

La ripetizione dell'esame deve avvenire non prima di un mese e non più tardi di 24 mesi dal primo esame sostenuto.

In ogni caso l'esame di base del livello 3 rimane valido a condizione che il primo esame di metodo sia superato entro cinque anni.

Il candidato che non supera due riesami su uno o più elementi deve completare un'ulteriore formazione, ed essere tenuto a ripetere tutti gli elementi dell'esame.

5.5.5. Esami supplementari

Un individuo certificato di Livello 1 o Livello 2 che cambia settore o aggiunge un altro settore per un metodo per cui è certificato, dovrà sostenere l'esame pratico su pezzi campione specifici del nuovo settore. Il livello 2 dovrà inoltre scrivere l'istruzione per il nuovo settore.

6. CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE

Al candidato che abbia superato le prove previste dalle norme di riferimento ed abbia soddisfatto i requisiti di cui al paragrafo 3.12 viene rilasciato un certificato numerato e firmato ed un tesserino plastificato con contenuti equivalenti, entro 8 settimane dalla data di soddisfacimento di tutti i requisiti previsti.

AREAS mette a disposizione del cliente i certificati numerati sul sito www.areassrl.it.

A tal fine, sarà cura di AREAS, comunicare all'indirizzo e-mail indicato dal cliente l'avvenuta pubblicazione dei certificati.

Il tesserino unitamente al certificato cartaceo è inviato per posta.

Nel caso in cui l'esperienza sia maturata dopo il superamento dell'esame, l'esito dello stesso rimane valido solo per due anni.

In caso di furto, smarrimento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne un duplicato riportante la stessa numerazione dell'originale.

L'elenco dei candidati cui viene rilasciata la certificazione secondo le norme di riferimento è disponibile presso AREAS.

Il certificato contiene almeno le seguenti informazioni:

- logo di AREAS;
- riferimento alla norma di certificazione;
- numero del certificato;
- livello e metodo, con settore/i interessato/i (con eventuali limitazioni o applicazioni particolari);
- data di prima emissione del certificato;
- data di emissione corrente del certificato;
- tipo di emissione (certificazione, rinnovo, ricertificazione, trasferimento)
- data di scadenza del certificato;
- dati anagrafici della persona;
- numero identificativo personale;
- fotografia formato tessera;
- sistema di protezione nei confronti di tentativi di manomissione del tesserino (adesivo olografico);
- spazio per la firma della persona certificata;
- firma del responsabile dello schema.

7. REVISIONI

Rev.0	15/07/2021	Prima emissione
Rev.1	05/10/2021	Revisione generale
Rev.2	09/12/2021	Revisione generale e correzioni minime ai § 3, 4, 5, 6
Rev.3	04/02/2022	Inserimento dei riferimenti alla Direttiva PED
Rev.4	27/02/2022	Modifica al par.2 dello scopo con inserimento del dettaglio sulla PED Modifica al par.3.1 in caso di richiesta di estensione della certificazione Modifica al par.3.3.1 con dettaglio dei metodi di rinnovo secondo EN 15889 Modifica al par.3.3.2 in caso di aggiornamento delle normative
Rev.5	05/03/2022	Inserimento del par.3.9 subappalto con spiegazione dei centri di addestramento Modifica della nomenclatura da "centro d'esame" a "centro d'addestramento" Modifica della nomenclatura del par.4.2 "riesame dell'ordine"
Rev.6	28/11/2022	§4.4.3.3: specificato che il tempo di addestramento e di esperienza non può avere riduzioni superiori al 50% del periodo minimo richiesto, anche in caso di applicazioni limitate. §5.3.2: Modificata Tabella 7, per rendere più evidente il numero di domande per l'esame teorico specifico in caso di certificazione in un solo settore o in 2 o più. §5.3.4: Eliminata tabella 10 e specificato che per le applicazioni limitate valgono le stesse regole che per l'esame del metodo (non limitato) relativo.
Rev.7	04/05/2023	Revisione a seguito dell'aggiornamento della norma EN 9712:2022 §2.2 inserite definizioni di Esaminatore, Refree, Sorvegliante, e CDD, eliminata definizione OJEC §3.3.1 Specificata meglio la data di inizio validità della certificazione. Inserita possibilità di estendere certificazione ad altri settori Spostato §3.3.2 a §3.5 §3.4 Specificati meglio i casi di sospensione e revoca della certificazione §3.5 Modificate le condizioni di rinnovo in accordo alla nuova EN 9712. Specificata meglio la definizione delle date di inizio validità e di scadenza della certificazione rinnovata §3.6 Specificate le condizioni per la ricertificazione in accordo alla nuova EN 9712. Specificata meglio la definizione delle date di inizio validità e di scadenza della certificazione rinnovata §3.7 Specificata meglio il trasferimento di certificazione da altro ente, rinnovo o ricertificazione di certificazioni emesse da altri enti e relativi periodi di validità. §3.9 Specificati meglio i documenti che AREAS si impegna a mantenere, in accordo alla nuova EN 9712 §3.12.1 modifica dei requisiti minimi di addestramento secondo la nuova norma e riduzione tempo di formazione per più metodi §3.12.2 modifica dei requisiti minimi di esperienza secondo la nuova norma e riduzione tempo di esperienza per più metodi §3.12.3 Specifica di chi può somministrare i test di idoneità visiva

		<p>§4.4 aggiornamento dei settori secondo la nuova norma:</p> <p>§4.4.1 aggiunta dei settori di prodotto per materiali compositi</p> <p>§4.4.2 eliminazione del settore FE e ridefinizione dei settori industriali</p> <p>§4.4.3 eliminazione applicazioni particolari</p> <p>§5.3 Inserimento dell'istruzione tra le varie prove d'esame, non facendo più parte della prova pratica come nella vecchia norma</p> <p>§5.3.1 e §5.3.2 eliminazione tabelle del numero minimo di domande per livelli 1 e 2, in quanto non variano più in base al metodo</p> <p>§5.3.3 eliminazione delle tabelle per la definizione del numero minimo di campioni da testare durante l'esame pratico e inserimento dei parametri per la definizione secondo la nuova 9712</p> <p>§5.3.4 eliminazione del capitolo in quanto informazioni già inserite in altri capitoli e sostituzione con il capitolo relativo alla stesura dell'istruzione</p> <p>§5.3.5 eliminazione capitolo</p> <p>§5.4 specificato il tempo di risposta associato a ciascuna domanda con cui viene calcolato il tempo massimo di consegna</p> <p>§5.5 specificato meglio quando e con che modalità è consentito alla commissione d'esame mettere a disposizione norme, codici, specifiche, secondo la nuova norma.</p> <p>§5.5.2 modificate le tabelle di valutazione secondo la nuova norma. Specificato che un livello 3 deve comunque aver superato la prova pratica del livello 2.</p> <p>§5.5.4 specificato meglio</p> <p>§5.5.5 inserito paragrafo</p> <p>§6 modificate le informazioni presenti sul certificato</p> <p>Inserita l'addenda con i metodi e settori certificabili, in coda al presente regolamento</p>
Rev.8	31/07/2025	<p>§3.2: specificato che l'obbligo di comunicazione all'Autorità Notificata è relativo solo alle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3.1.3 All. I della Direttiva 2014/68/UE; inserita gestione delle modifiche allo schema.</p> <p>§3.6.2: specificato cosa si intende per "un'adeguata prova documentata, accettabile per l'ente di certificazione, della sua continua competenza pratica nel metodo"</p> <p>§3.8: eliminata la dicitura "uso ai fini della marcatura CE" nel titolo</p> <p>§3.12.1: specificata la percentuale massima preferibile per quanto riguarda il regime di autoformazione</p> <p>§4.2: modificato "fabbricante" con "candidato" e "fattibilità del progetto" con "fattibilità della certificazione"</p> <p>§4.4.1: eliminati i settori di prodotto relativi ai materiali compositi in quanto il CAB non certifica tali settori</p> <p>§4.4.3.3: inserita nota sotto la tabella 5 per cui i giorni riportati si intendono già sommati; modificata la colonna del livello 3 in tabella, inserendo i giorni totali.</p>
Rev.9	17/11/2025	<p>§5.5: specificato il numero massimo di esami da poter sostenere in una giornata.</p>

ADDENDA**Metodi e Settori**

per cui AREAS Certificazioni può rilasciare una
qualifica come Operatore CND
secondo UNI EN ISO 9712:2022

al 31/07/2025

Metodo	Settore
VT	c, f, w, t, wp; m, s
PT	c, f, w, t, wp; m, s
MT	c, f, w, t, wp; m, s
RT	w
UT	w, f